



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio del 6 settembre 2016 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota, prot. n. 14547 del 18 luglio 2016, con la quale il sindaco del comune di Bollate (MI) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco del comune di Bollate (MI), mediante nota prot. n. 14547 del 18 luglio 2016, ha chiesto alla Sezione un parere in merito alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 557, lettera a), della legge 296/2006, che prevede l'obbligo della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, anche alla luce della deliberazione della Sezione Autonomie n. 16 del 3 maggio 2016.

Innanzitutto il Sindaco, dopo aver fatto riferimento alla deliberazione n. 16/2016 della Sezione Autonomie, illustra la situazione di criticità in cui versa l'Ente in considerazione del fatto che, *"nonostante i tagli sostanziali e la forte riduzione alla spesa di personale degli ultimi anni"*, l'Ente *"ha compresso anche fortemente la spesa corrente"*.

"Questa situazione, di per sé virtuosa, ha comportato il mancato rispetto del principio della riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente, sia nell'anno 2014 che nel 2015 (rispetto alla media del triennio 2011/2013).

Si riportano i dati contabili, desunti dai Conti Consuntivi:

<i>Triennio di riferimento</i>

	2011	2012	2013
<i>spesa personale al lordo</i>	€ 925.400,70	€ 7.578.479,59	€ 7.420.500,77
<i>spesa corrente</i>	€ 27.588.937,17	€ 27.674.924,76	€ 26:339.288,11
	28,73%	27,38%	28,17%

Tutto ciò comporta pesantissime sanzioni, quali il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia e a non poter nemmeno finanziare la parte variabile del Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente". Alla luce di quanto sopra il rappresentante dell'Ente chiede se, "a fronte della situazione sopra delineata ed avendo rispettato i vincoli imposti dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 in materia di riduzione delle spese di personale, possa procedere, ricorrendone le esigenze e nei limiti imposti dal legislatore, ad assunzioni di tipo flessibile (per esigenze straordinarie o eccezionali, quali ad esempio sostituzioni dovute a malattia del personale educativo al fine del rispetto degli standard regionali in merito al rapporto educatore/bambino o per garantire l'inserimento di bambini con disabilità che richiedono assistenza con rapporto 1/1) e ad assunzioni di personale in soprannumero provenienti dagli Enti di vasta Area".

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Con specifico riferimento all'oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la richiesta di parere attiene all'interpretazione di disposizioni finanziarie relative al contenimento della spesa e dunque tendenti al concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il parere è, pertanto, ammissibile.

MERITO

I quesiti proposti dal comune istante presentano, quale antecedente logico - giuridico, la necessità di valutare l'effettiva cogenza del principio posto dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con specifico riferimento alla lettera a), disponente l'obbligo di progressiva riduzione dell'incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al totale delle spese correnti.

Il Collegio richiama, per quel che qui rileva, i principi di diritto enunciati nella delibera della Sezione delle Autonomie, n.16 del 3 maggio 2016, a tenore dei quali:

1. alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale;
2. secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013;
3. con riferimento al parametro dell'art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.

Cionondimeno, il Collegio osserva che è entrato in vigore l'art. 16, comma 1, del d.l. 24 giugno 2016 n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha mutato il quadro normativo di riferimento, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero la riduzione del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente.

Si aggiunge che con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160 sono stati aggiunti i commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinquies* al citato art. 16.

Con il comma 1 *bis* è stato aggiunto all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il seguente periodo, dopo il primo: *“Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”*.

Con il comma 1 *ter* si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

Con il comma 1 *quater* è stato aggiunto, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo il seguente: *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

Con il comma 1 *quinquies* sono state aggiunte all'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: *“che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento”* sono soppresse”.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

Il Relatore
(Dott.ssa Sara Raffaella Molinaro)

Il Presidente
(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
l'8 settembre 2016
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)